Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 maggio 1971, n. **800.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — PRETI
— VIGLIANESI — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Accordo fra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sudan, animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

a) L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » significa attività di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

b) Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Sudan, nonchè le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

c) Per « imprese sudanesi » si intendono lo Stato sudanese e gli enti pubblici sudanesi sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Sudan e non residenti in Italia, nonchè le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi sudanesi ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio del Sudan.

Articolo 2

a) Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, il Sudan e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese sudanesi esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

b) Il Governo sudanese si impegna di esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Sudan, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Sudan.

c) L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi *a*) e *b*) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese sudanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1965.

Articolo 4

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale ipotesi esso non spiegherà più efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO a Khartoum il 19 ottobre 1968 in duplice originale nelle lingue italiana, inglese ed araba; in caso di divergenza fra i testi italiano ed arabo prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica del Sudan
SAAD EL IZIRIG

Per il Governo
della Repubblica italiana
MARIO UNGARO

Agreement between the Republic of the Sudan and the Republic of Italy in order to avoid double taxation on revenues arising from the exercise of maritime and air navigation.

The Government of the Republic of the Sudan and the Government of the Republic of Italy, desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between the two Countries, have agreed as follows:

Article 1

a) The expression « exercise of maritime and air navigation » means the activity of transportation by sea and air of persons, animals, goods and mail through proprietors, shipowners, tenants and ships or aeroplane charterers, including the selling of passage tickets and similar for the transport of passengers and goods.

b) « Sudanese enterprises » is understood to be the Sudanese State and the Sudanese public corporations, both national and local, the physical persons resident in the Sudan and non resident in Italy, as well as the limited companies and private firms constituted according to the Sudanese laws and having their head office and effective management in the territory of the Republic of the Sudan.

c) « Italian enterprises » is understood to be the Italian State ad the Italian public corporations, both national and local, the physical persons resident in Italy and non resident in the Sudan, as well as the limited companies and private firms constituted according to the Italian laws and having their head office and effective management in the territory of the Republic of Italy.

Article 2

a) The Sudanese Government hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between the Sudan, Italy and other Countries, performed under the national flag by Italian enterprises exerting such activities, from the income tax and any other imposition levied on taxable revenues in the Sudan.

b) The Italian Government hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between Italy, the Sudan and other Countries, performed under the national flag by Sudanese enterprises exerting such activities, from the income tax and any other imposition levied on taxable revenues in Italy.

c) The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs *a*) and *b*) applies also in favour of Sudanese and Italian maritime and air enterprises participation in a common pool, in a common management or in an international management body, but limitedly to the revenue of said enterprises.

Article 3

The present Agreement will come into force as from the day of the exchange of the instruments of ratification; it shall be effective for the revenue of maritime and air navigation due as from the 1st January, 1965.

Article 4

The present Agreement will remain in force for an indeterminate period but may be denounced by each of the two Governments with a written six months notice; in such a case it shall be no more valid as from the first day of January of the year following the year of the expiry of said notice.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Khartoum this 19th day of October, 1968 in duplicate in the Arabic, English and Italian languages; in the case of discrepancy between the Italian and Arabic texts the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy
MARIO UNGARO

For the Government of the Republic of the Sudan
SAAD EL IZIRIG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **801.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, intese ad ottenere il completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia comprende un primo ed un secondo triennio e cioè l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e pertanto dall'art. 1, secondo comma, accanto alla facolta di medicina e chirurgia va tolta la frase « limitata al 1° triennio »; tale frase va tolta anche tra l'art. 42 e 43, e l'art. 44 è abrogato e sostituito dal seguente:

Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in due trienni.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *triennio*:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia generale (biennale);
6) Patologia generale (biennale);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.

2° *triennio*:

1) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
2) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
3) Anatomia e istologia patologica (biennale);
4) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale);
5) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);
6) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
7) Clinica pediatrica;
8) Clinica ostetrica e ginecologica;
9) Igiene;
10) Medicina legale e delle assicurazioni;
11) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
12) Clinica dermosifilopatica (semestrale);
13) Clinica oculistica (semestrale);
14) Clinica odontoiatrica (semestrale);
15) Radiologia (semestrale);
16) Farmacologia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Istologia e embriologia generale;
2) Nozioni di matematica con elementi di biometria e di statistica;
3) Anatomia topografica;
4) Istochimica;
5) Parassitologia;
6) Virologia;
7) Scienza dell'alimentazione;
8) Radiobiologia;
9) Storia della medicina;
10) Psicologia;
11) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
12) Anestesiologia e rianimazione;
13) Audiologia;
14) Cardiologia;
15) Chirurgia plastica;
16) Clinica ortopedica;
17) Ematologia;
18) Fisica nucleare applicata alla medicina;
19) Genetica medica;
20) Gerontologia;
21) Idrologia medica;
22) Malattie infettive;
23) Medicina costituzionale ed endocrinologia;
24) Medicina del lavoro;

25) Medicina dello sport;
26) Patologia ostetrica e ginecologica;
27) Psichiatria;
28) Puericultura;
29) Reumatologia;
30) Semeiotica medica;
31) Semeiotica chirurgica;
32) Statistica sanitaria;
33) Terapia medica sistematica;
34) Traumatologia della strada;
35) Urologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti.

Le esercitazioni pratiche per le discipline complementari sono obbligatorie invece soltanto per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° e 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superati i relativi esami.

Gli esami di « Fisiologia umana » e di « Patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « Patologia speciale medica » e di « Patologia speciale chirurgica ».

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi.

Per l'insegnamento di anatomia e istologia patologica è prescritto, prima dell'espletamento dell'esame su tutta la materia, alla fine del 5° anno, un colloquio sulle « Istituzioni » e sulla « Istologia patologica ». Lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

L'insegnamento di clinica ortopedica deve includersi tra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

Dopo il 6° anno e prima dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, lo studente è tenuto a completare l'insegnamento delle cliniche medica-chirurgica ed ostetrica-ginecologica con un tirocinio continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed in una prova di cultura generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 124. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **802.**

Autorizzazione alla Fondazione scuola professionale Luigi Ripamonti, con sede in Como, ad acquistare una quota di immobile.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scuola professionale Luigi Ripamonti, con sede in Como, viene autorizzata ad acquistare la quota immobiliare di un terzo del fabbricato sito nel comune di Orsenigo, via Provinciale, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 71, sezione Or. foglio n. 7, mappale 1232, subalterni da n. 1 a 26, di proprietà del sig. Mario Scacchi di Villaguardia per il prezzo di L. 36.518.459.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **803.**

Donazione di una collezione di maioliche antiche a favore dello Stato.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un legato disposto a favore dello Stato dal prof. arch. Lorenzo Cesanelli consistente in una collezione di maioliche antiche del '500, '600 e '700 d'interesse artistico e storico da destinare al museo di palazzo Venezia in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 9 luglio 1969 e modificato con decreto ministeriale del 9 febbraio 1971;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1962, con il quale il comm. Pietro Del Dotto venne confermato presidente del predetto Monte ed il sig. Marco Salani venne nominato vice presidente del Monte stesso;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Giuliano Nieri ed il dott. Giovanni Davini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1971
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 269

(8922)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 94, con il quale il dott. Ruggero Campos Venuti fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 24 maggio 1971, con la quale il dott. Ruggero Campos Venuti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 27 maggio 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 27 maggio 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Ruggero Campos Venuti dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 29

(8688)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1952, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 254, con il quale il sig. Coglitore Giuseppe fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Vista la dichiarazione, in data 26 aprile 1971, con la quale il sig. Coglitore Giuseppe ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 26 aprile 1971 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Coglitore Giuseppe dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 31

(8686)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971.

Nomina del commissario del Governo per la regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 195, concernente la nomina del prefetto della provincia di Venezia dottor Giovanni Nicosia a commissario del Governo per la regione « Veneto »;

Ritenuto che il dott. Nicosia è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Publio Petroccia, prefetto della provincia di Venezia, è nominato commissario del Governo per la regione « Veneto » a decorrere dal 10 settembre 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 120

(8679)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 16 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1963, con il quale al gr. uff. avv. Walter Dolcini venne confermata la carica di presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. prof. dott. Ezio Riondato, residente in Padova, è nominato presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8924)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 16 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il comm. rag. Franco Novaretti venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Francesco Vasino è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8930)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1971.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza con sede in Piacenza, approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1951 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1962, con il quale il perito industriale Giuseppe Consonni venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il perito industriale Giuseppe Consonni è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8927)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Nicolò Pellitteri, rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, perchè deceduto;

Vista la lettera n. 666/025584 del 1° giugno 1971, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa come proprio rappresentante in seno al comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo l'ing. Gaetano Di Marzo in sostituzione del dott. Pellitteri, deceduto;

Decreta:

L'ing. Gaetano Di Marzo è chiamato a far parte del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dottor Nicolò Pellitteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 90

(8682)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo di interesse sui finanziamenti a favore degli istituti universitari meridionali e dei centri di ricerca scientifica applicata, di cui all'art. 132 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 132, quarto comma, del citato testo unico (già art. 21, comma quarto, della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale dispone che le agevolazioni di cui all'art. 101 dello stesso testo unico (già art. 12 della legge n. 717) possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica applicata che abbiano sede nei territori di cui all'art. 1 e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto n. 250574 in data 17 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1968, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 221, con il quale, in applicazione dell'art. 12 della legge n. 717, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spesa per i finanziamenti a favore degli istituti universitari meridionali e dei centri di ricerca scientifica e applicata, di cui all'art. 21 della stessa legge n. 717, è stato così determinato:

per finanziamenti relativi ad investimenti non superiori a 6 miliardi di lire: 3%;

per finanziamenti relativi ad investimenti superiori a 6 miliardi di lire: 4%;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel determinare nella riunione del 16 settembre 1970, i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che resti ferma la misura vigente di tutti i tassi agevolati a carico dei beneficiari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti di cui al citato art. 132, quarto comma, del testo unico n. 1523, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti a favore degli istituti universitari meridionali e dei centri di ricerca scientifica applicata, di cui all'art. 132, quarto comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per i finanziamenti relativi ad investimenti non superiori a 6 miliardi di lire: 3%;

per i finanziamenti relativi ad investimenti superiori a 6 miliardi di lire: 4%;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1971
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 370

(8690)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Bassa dei Frassini - Balanzetta », in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta « Bosco della Mesola » (Ferrara) di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata: « Bassa dei Frassini-Balanzetta » nei comuni di Mesola e di Codigoro, della superficie di ha. 222 compresi nella sezione 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30 e 31 della carta sinottica, scala al 20.000 della foresta bosco della Mesola, situata sul livello del mare, e che detta zona risponde ai requisiti richiesti, rappresentando un tipico ambiente di valle, boscato, con prevalente formazione di leccio, insieme a vari arbusti mediterranei nonchè di altre latifoglie e querce a foglia caduca, provenienti da infiltrazioni dei querceti planiziari padani;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è illustrata in vari studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tale fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 66.138 del 12 maggio 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località « Bassa dei Frassini-Balanzetta », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale « Bosco della Mesola » in provincia di Ferrara, esattamente individuata nella planimetria al 20.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela della riserva sopra descritta, provvederà in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA SINOTTICA DELL' A.S.F.D SCALA 1:20.000
F.D. BOSCO MESOLA
BASSA DEI FRASSINI
R.N.I. BALANZETTA
GIGLIOLA
TERRENI COLTIVI
STRADA DELLA GIGLIOLA
STRADONE MAESTRO
STRADA DELLO ZUCCARDELLO
scolo del Bessone
CANALE BALANZETTA
VALLE DELLA FALCE
Canale Elciola
Canale Paulatta
TERRENI COLTIVI
Comune di Codigoro
Comune di Mesola
MARE ADRIATICO
SACCA DI GORO
TAGLIO DELLA FALCE
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Enna ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Enna le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, mattazione e scuoiatura; abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:	
a) di persone: vetturini e simili, tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
b) di merci per conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili)	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili)	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;
Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Servizi di guardia a terra o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8684)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Roma ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Roma, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchini e pesatori dei mercati generali	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Mattazione:	
a) addetti al carico, scarico e trasporto carni bovine e foranee	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;
b) addetti al carico, scarico e trasporto carni bovine	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
c) addetti alla pesa delle carni	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Portabagagli operanti allo interno delle stazioni delle ferrovie dello Stato di Roma e facchini addetti agli scali doganali	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;
Portabagagli delle stazioni delle ferrovie dello Stato della provincia di Roma; stazioni marittime; addetti ai servizi esterni e a domicilio	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Portabagagli scalo internazionale	11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 138.200 mensili;
Addetti al deposito bagagli e posteggi veicoli delle aerostazioni	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;
Trasporto di persone il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Vetturini	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 18.200 mensili;
Trasporto di merci per conto terzi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Ippotrasportatori	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 20.000 mensili;
Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili, servizio di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8685)

DECRETO MINISTERIALE 20 *settembre 1971.*

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Milano ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Tassisti autonomi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchini operanti nelle stazioni ferroviarie e nelle aerostazioni	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;
Facchini operanti nei magazzini doganali	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;
Trasporto merci per conto terzi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Addetti al posteggio dei veicoli	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchinaggio svolto nei mercati generali, mattatoi pubblici e mercati di carni e pollami	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8683)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, la commissione regionale per la manodopera agricola per il Friuli-Venezia Giulia composta dai signori:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste, presidente;

Pase dott. Nicolò, vice direttore dell'ufficio regionale designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Tubaro dott. Amelio, rappresentante dell'assessorato all'agricoltura, membro effettivo;

Bellinetti avv. Guido, rappresentante dell'assessorato all'agricoltura, membro supplente;

Tonca Mario, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Visentin Lino, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Ceccaroni dott. Maurizio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Cozzi dott. Eusebio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Burg Luigi, Burini Olivo, Creolin Mario, Marizza Bruno, Travanuto Renzo, Zatti Mario, Molinari Luigi, Padovan Giovanni, Colella Salvatore, Minato Gildo e Della Valentina Renzo, rappresentanti dei lavoratori membri effettivi;

Foschi dott. Fabio, Costantini rag. Silvio, Perillo dott. Franco, Ferrin Romano e Forlin Dorino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Poles Aleardo, Rampogna Giovanni, Vit Angelo Mario, Trevisan Ervino, Finotto Giuseppe, Sarbina Giuseppe, Allegro Giuseppe, De Ponte Paolo, Antonacci Giuliano, Bravo Carlo e Zavagno Zeverino, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Caruzzi per. agr. Ermanno, Moretto Ludovico, Salvi geom. Alvise, Morandini dott. Amedeo e Biasol Livio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8779)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia;

Vista la nota della Confederazione nazionale coltivatori diretti n. 11135 datata 31 maggio 1971 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il signor Mario Galla, rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione stessa, in qualità di membro effettivo con il rag. Attilio Sfrondini, avendo il primo optato per la rappresentanza del consiglio regionale della Lombardia;

Decreta:

Il rag. Attilio Sfrondini è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia quale rappresentante dei datori di lavoro, membro supplente, in sostituzione del sig. Mario Galla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 settembre 1971 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arrigo Archibugi, vice console onorario di Svezia ad Ancona.

(8760)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 24, foglio n. 286, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto l'8 dicembre 1969 dal dottor Angelo Cavallari avverso i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1969, emessi in esecuzione della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 25 marzo 1969, con i quali i magistrati di corte di appello partecipanti positivamente allo scrutinio indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1966 sono stati promossi magistrati di Corte di cassazione, nonchè avverso la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 24 gennaio 1969 e di quella in data 8 ottobre 1968 della commissione permanente di scrutinio presso lo stesso consiglio.

(8695)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gazzo Veronese

Con decreto 24 aprile 1971, n. 89, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni provenienti dal tronco abbandonato del fiume Tartaro, in comune di Gazzo Veronese (Verona) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio XIV, mappali 1 ½ (mq. 1200); 11 ½ (mq. 2200); 17 ½ (mq. 3800); 31 ½ (mq. 3100); 47 ½ (mq. 5900); foglio XV, mappali 71 ½ (mq. 2300) e del fosso in sinistra del fiume Tartaro distinto al foglio XIV n. 19 ½ (mq. 4800) e foglio XV n. 70 ½ (mq. 700) per una superficie complessiva di mq. 24.000 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 28 ottobre 1969, in scala 1:2000 con allegata relazione tecnico estimativa 18 novembre 1970 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto di mappa e relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8795)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Venezia

Con decreto ministeriale 18 settembre 1971, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta dal 29 agosto al 2 ottobre 1971 in tutto il territorio della provincia di Venezia.

(8764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2140/68, n. 202/69 e n. 303/69, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

Periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche se mescolato ad olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,000
	ex 02-03	2. in imballaggi immediati di altro contenuto netto	zero
	05-06	b. altro (*b*)	zero
		II. altri:	
	ex 08	a. olio di oliva vergine:	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,000
	ex 08	2. in imballaggi immediati di altro contenuto netto	zero
	09-10	b. altri (*c*)	zero

Periodo dal 1° febbraio 1969 al 19 febbraio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,000
	ex 02-03	2. altrimenti presentato:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,000
	05-06	b. altro (*b*)	zero
		II. altro:	
	ex 08	a. olio di oliva vergine:	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,000
	ex 08	2. altrimenti presentato:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	3,000
	09-10	b. altro (*c*)	zero

Periodo dal 20 febbraio 1969 al 28 febbraio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la Grecia	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia . .	5,000
	ex 02-03	2. altrimenti presentato:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi, esclusa la Grecia . . .	3,000
		II. altro:	
	ex 08	a. olio di oliva vergine:	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la Grecia	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia . .	5,000
	ex 08	2. altrimenti presentato:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi, esclusa la Grecia . . .	3,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5% come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2, 2, 4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:

$K' 268 = K 268 - (0,023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:

$\Delta K = K 268 - 0,5 (K 262 + K 274)$.

(*b*) Sono considerati come rientranti in questa sottovoce gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui alla suddetta nota (*a*), hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'Allegato al Regolamento C.E.E. n. 177/66.

(*c*) Sono considerati come rientranti in questa sottovoce gli oli di oliva che hanno la reazione positiva di cui alla suddetta nota (*b*).

(7335)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a), del Regolamento comunitario n. 805/68 del 27 giugno 1968 (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 7 dicembre 1970 al 23 maggio 1971

Periodo dal 7 dicembre 1970 al 21 marzo 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 7-12-1970 al 13-12-1970	dal 14-12-1970 al 20-12-1970	dal 21-12-1970 al 3-1-1971	dal 4-1-1971 al 31-1-1971	dal 1°-2-1971 al 7-2-1971	dal 8-2-1971 al 21-2-1971	dal 22-2-1971 al 28-2-1971	dal 1°-3-1971 al 7-3-1971	dal 8-3-1971 al 14-3-1971	dal 15-3-1971 al 21-3-1971
01-02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. non nominati:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	3.673	6.428	6.073	3.316	1.243	1.182	zero	zero	zero	zero
		2. altri:										
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine	7.346	9.183	8.676	6.631	6.217	5.908	3.939	3.939	3.615	3.211
	22–24 27–31	bb. non nominati	9.183	9.183	8.676	8.289	8.289	7.877	5.908	5.908	5.422	4.816
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dai 7-12-1970 al 13-12-1970	dai 14-12-1970 al 20-12-1970	dai 21-12-1970 al 3-1-1971	dai 4-1-1971 al 31-1-1971	dai 1°-2-1971 al 7-2-1971	dai 8-2-1971 al 21-2-1971	dai 22-2-1971 al 28-2-1971	dai 1°-3-1971 al 7-3-1971	dai 8-3-1971 al 14-3-1971	dai 15-3-1971 al 21-3-1971
02.01-A-II-a) (segue)		bb. di bovini adulti, presentati in:										
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:										
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	13.958	17.448	16.484	12.599	11.812	11.226	7.484	7.484	6.869	6.100
	013	b'. altri	17.448	17.448	16.484	15.750	15.750	14.967	11.226	11.226	10.302	9.151
		beta. quarti anteriori:										
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	13.958	17.448	16.484	12.599	11.812	11.226	7.484	7.484	6.869	6.100
	017	b'. altri	17.448	17.448	16.484	15.750	15.750	14.967	11.226	11.226	10.302	9.151
		gamma. quarti posteriori:										
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che										

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 7-12-1970 al 13-12-1970	dal 14-12-1970 al 20-12-1970	dal 21-12-1970 al 3-1-1971	dal 4-1-1971 al 31-1-1971	dal 1°-2-1971 al 7-2-1971	dal 8-2-1971 al 21-2-1971	dal 22-2-1971 al 28-2-1971	dal 1°-3-1971 al 7-3-1971	dal 8-3-1971 al 14-3-1971	dal 15-3-1971 al 21-3-1971
02.01-A-II-a) (segue)		presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	16.749	20.937	19.781	15.119	14.174	13.471	8.981	8.981	8.242	7.320
	021	b'. altri	20.937	20.937	19.781	18.900	18.900	17.961	13.471	13.471	12.363	10.981
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	26.172	26.172	24.726	23.625	23.625	22.451	16.838	16.838	15.454	13.726
	028	beta. pezzi disossati	29.937	29.937	28.282	27.023	27.023	25.681	19.261	19.261	17.677	15.701
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	4.650	4.650	4.650	3.150	3.150	3.150	3.150	2.400	2.400	2.400
	035	bb. quarti anteriori	4.650	4.650	4.650	3.150	3.150	3.150	3.150	2.400	2.400	2.400
	039	cc. quarti posteriori	5.812	5.812	5.812	3.937	3.937	3.937	3.937	3.000	3.000	3.000
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	6.975	6.975	6.975	4.725	4.725	4.725	4.725	3.600	3.600	3.600
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo . .	5.812	5.812	5.812	3.937	3.937	3.937	3.937	3.000	3.000	3.000
	050	b'. altri	7.998	7.998	7.998	5.418	5.418	5.418	5.418	4.128	4.128	4.128
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	26.172	26.172	24.726	23.625	23.625	22.451	16.838	16.838	15.454	13.726
	84	2. disossate	29.937	29.937	28.282	27.023	27.023	25.681	19.261	19.261	17.677	15.701

Periodo dal 22 marzo al 23 maggio 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 22-3-1971 al 28-3-1971	dal 29-3-1971 al 4-4-1971	dal 5-4-1971 al 18-4-1971	dal 19-4-1971 al 9-5-1971	dal 10-5-1971 al 23-5-1971
01-02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:					
		altri:					
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero
		b. non nominati:					
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	zero	zero	4.019	1.206	1.145
		2. altri:					
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine	2.970	2.769	8.037	6.027	5.726
	22–24 27–31	bb. non nominati	4.455	2.769	8.037	8.037	7.634
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:					
		1. fresche o refrigerate:					
		aa. di vitello, presentate in:					
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori . . .	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 22-3-1971 al 28-3-1971	dal 29-3-1971 al 4-4-1971	dal 5-4-1971 al 18-4-1971	dal 19-4-1971 al 9-5-1971	dal 10-5-1971 al 23-5-1971
02.01-A-II-a) (segue)		bb. di bovini adulti, presentati in:					
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:					
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	5.643	5.261	15.270	11.452	10.879
	013	b'. altri	8.464	5.261	15.270	15.270	14.506
		beta. quarti anteriori:					
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	5.643	5.261	15.270	11.452	10.879
	017	b'. altri	8.464	5.261	15.270	15.270	14.506
		gamma. quarti posteriori:					
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che					

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 22-3-1971 al 28-3-1971	dal 29-3-1971 al 4-4-1971	dal 5-4-1971 al 18-4-1971	dal 19-4-1971 al 9-5-1971	dal 10-5-1971 al 23-5-1971
02.01-A-II-a) (segue)		presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . . .	6.772	6.312	18.324	13.742	13.054
	021	b'. altri	10.157	6.312	18.324	18.324	17.406
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:					
	023	alfa. pezzi non disossati	12.697	7.891	22.905	22.905	21.758
	028	beta. pezzi disossati	14.523	9.026	26.200	26.200	24.888
		2. congelate:					
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	2.400	2.400	6.225	6.225	6.225
	035	bb. quarti anteriori	2.400	2.400	6.225	6.225	6.225
	039	cc. quarti posteriori	3.000	3.000	7.781	7.781	7.781
		dd. altri pezzi:					
	043	alfa. non disossati	3.600	3.600	9.337	9.337	9.337
		beta. disossati:					
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo . .	3.000	3.000	7.781	7.781	7.781
	050	b'. altri	4.128	4.128	10.707	10.707	10.707
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:					
	81	1. non disossate	12.697	7.891	22.905	22.905	21.758
	84	2. disossate	14.523	9.026	26.200	26.200	24.888

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'8 luglio 1971 al 21 luglio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1445/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	8,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,98 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(7334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° aprile 1971 al 19 aprile 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5163, numero di tariffa 11.07-A-I-a. Stat. 01 (Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina) colonna IV, prelievo da Paesi terzi dal 1°-4-1971 al 5-4-1971 leggere « 6.510,00 » anzichè « 1.510,00 »;

pag. 5164, numero di tariffa 23.02-A-I-b-1 Stat. 04 (Crusche, stacciature, ecc., di granturco o di riso, altri, aventi tenore di amido superiore a 35 %, ecc.) colonna VIII, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 6-4-1971 al 13-4-1971 leggere « 1.183,10 » anzichè « 1.813,10 ».

(8700)

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971 a norma dei Regolamenti n. 888/71, n. 900/71 e n. 1003/71 agli alimenti composti per animali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 30 luglio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4821 - numero della tariffa 23.07-B-I-a.-1. numero della statistica 05 - colonna V:

leggere prelievo da Paesi terzi - per il periodo 16 maggio 1971 - 31 maggio 1971 - « 901,85 » anzichè « 951,85 ».

(8725)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Ristorante », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1971, la società cooperativa edilizia « La Ristorante », con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 25 giugno 1959, rep. 71337, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8802)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1970, registro n. 110, foglio n. 182, viene accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Amedeo De Giorgio, partecipante al concorso per un posto di bidello non di ruolo addetto ai servizi di educazione fisica presso la scuola media « Minucci » di Napoli, avverso il provvedimento 1° agosto 1967 del provveditore agli studi di Napoli reiettivo del ricorso gerarchico dal medesimo prodotto.

(8696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 15

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. Redim. 3,50 % (1934)	505727 (nuda proprietà)	Caranci Vitaliano, di Tommaso e fu Romano Teresina, domiciliato in Napoli. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Sannoner Teresa, fu Vincenzo e fu Del Pozzo Rosa, moglie di Caranci Vitaliano, dom. in Roma .	342.900

(8692) Roma, addì 16 settembre 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 5 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612 —	612 —	611,75	612 —	611,50	611,90	612,05	612 —	612 —	612 —
Dollaro canadese .	607,25	607,25	607 —	607,25	606,50	607,10	607,32	607,25	607,25	607 —
Franco svizzero .	154,54	154,54	154,65	154,54	154,30	154,55	154,55	154,54	154,54	154,50
Corona danese .	84,235	84,235	84,25	84,235	84 —	84,22	84,22	84,235	84,23	84,23
Corona norvegese .	89,38	89,38	89,45	89,38	89,10	89,33	89,39	89,38	89,38	89,38
Corona svedese .	121,92	121,92	122 —	121,92	121,50	122,05	121,91	121,92	121,92	121,90
Fiorino olandese	181,665	181,665	181,75	181,665	181,30	181,60	181,69	181,665	181,66	181,60
Franco belga .	13,004	13,004	13,01	13,004	12,98	13,02	13,0075	13,004	13 —	13,011
Franco francese	110,79	110,79	110,80	110,79	110,70	110,70	110,79	110,79	110,79	110,75
Lira sterlina .	1523,15	1523,15	1523,50	1523,15	1522,25	1522,50	1523,40	1523,15	1520,315	1523,15
Marco germanico .	184,17	184,17	183,95	184,17	183,70	184,12	184,13	184,17	184,17	184,10
Scellino austriaco .	25,321	25,321	25,33	25,321	25,30	25,30	25,3225	25,321	25,32	25,35
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,45	22,50	22,50	22,50	22,40	22,50	22,50	22,45
Peseta spagnola	8,852	8,852	8,84	8,852	8,80	8,85	8,8502	8,852	8,85	8,85

Media dei titoli del 5 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935 .	97,475
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,675
» 5 % (Città di Trieste)	92,55
» 5 % (Beni esteri)	91,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,30
» 5,50 % » » 1968-83	90,125
» 5,50 % » » 1969-84	94,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 . .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,24
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1971

Dollaro USA .	612,025
Dollaro canadese	607,285
Franco svizzero .	154,545
Corona danese .	84,227
Corona norvegese . .	89,385
Corona svedese .	121,915
Fiorino olandese .	181,677
Franco belga .	13,006
Franco francese	110,79
Lira sterlina .	1523,275
Marco germanico .	184,15
Scellino austriaco . .	25,322
Escudo portoghese	22,45
Peseta spagnola	8,851

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi seicento posti di infermiere di 3ª classe presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi seicento posti di infermiere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli infermieri presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti come segue:

Regioni	Numero dei posti
a) Piemonte e Val d'Aosta	105
b) Lombardia	102
c) Veneto e Friuli Venezia Giulia	40
d) Liguria	22
e) Emilia Romagna	45
f) Toscana	38
g) Umbria e Lazio	56
h) Marche, Abruzzi e Molise	26
i) Campania	50
l) Puglie e Basilicata	33
m) Calabria	15
n) Sicilia	56
o) Sardegna	12
Totale . . .	600

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre regioni saranno definitivamente fissati — alla stregua delle esigenze di servizio — all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto o diploma di ostetrica, debitamente registrati ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni o i gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni - in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla direzione generale dell'Istituto, servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge il 27 luglio 1934, n. 1265 o del diploma di ostetrica posseduto e la data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due esperti delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore, presidente;

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo, membri;

un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere, segretario.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

b) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

2) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

3) nozioni di farmacologia;

4) norme di tecnica assistenziale.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del

comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedove con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni o gruppo di regioni indicati allo art. 1, sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dello istituto, il quale, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione ai concorsi:

a) titolo di studio posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, o del diploma di ostetrica posseduto, in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

c) certificato rilasciato dall'ufficio sanitario comunale dal quale risulti l'avvenuta registrazione del titolo professionale, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

d) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

g) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

h) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio

matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione o gruppo di regioni, per i quali gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'istituto nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando, saranno confermati presso le sedi di servizio, salvo che aspirino a sede diversa, in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sara effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avra la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli infermieri.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di infermiere di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 7 ottobre 1971 per i posti relativi alla Regione . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso . . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiere professionale o del diploma di ostetrica conseguito il . . . . presso . . . . . registrato presso l'ufficio sanitario comunale di . . . . . in data . . . . ai sensi dello art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

. . . . (5)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la regione o il gruppo di regioni per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo della sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio o dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

ALLEGATO *B*

Infermieri

PROGRAMMA DI ESAME

1. PROVE SCRITTE

1) *Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati*:

L'assistenza agli infermi: concetto generale e storico.

Le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera.

Compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico.

La malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali.

2) *Elementi di igiene*:

Igiene del malato; l'igiene e la professione dell'infermiera; l'infermiera e l'educazione sanitaria;

Sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione.

Raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi.

L'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale.

Concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di diffusione e di eliminazione dei germi patogeni, agenti naturali di sterilizzazione;

Vie di penetrazione nell'organismo sano.

Concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero.

Concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi.

Cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione e sulla profilassi delle principali malattie infettive (malattie esantematiche, difterite, poliomielite, tifo e paratifo, brucellosi, tubercolosi, malattie veneree).

Nozioni generali sulle malattie sociali e sulla azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, malattie veneree).

2. PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti sopra indicati, verterà su:

a) *Nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;*

b) *Concetti generali sulle assicurazioni sociali;*

Organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali).

L'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'I.N.A.M.

c) *Nozioni di farmacologia*:

1) Le azioni generiche dei farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.).

2) Gli stupefacenti - azioni - disposizioni vigenti in proposito.

3) Tenuta dei vari medicinali; comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti in genere, ecc.

d) *Norme di tecnica assistenziale relativa a*:

Principali fasciature; prima immobilizzazione, applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli; applicazione di medicamenti-esterni.

Respirazione artificiale.

Terapia iniettiva; aerosolterapia; fisioterapia, somministrazione di ossigeno.

Fleboclisi, emotrasfusioni e lavanda gastrica.

Preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso.

ALLEGATO *C*

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.M.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dello I.N.A.M. è disciplinato da norme aventi valore regolamentare che danno ai dipendenti, oltre alla sicurezza della stabilità del posto propria del rapporto di pubblico impiego, garanzia di obiettività circa il trattamento stesso.

Le norme relative allo svolgimento della carriera del personale presso l'istituto consentono ai dipendenti di accedere a numerosi gradi gerarchici solo per effetto della maturazione di determinate anzianità, naturalmente purchè gli interessati non demeritino nella prestazione di servizio. Soltanto le più elevate qualifiche sono attribuite secondo una valutazione comparativa dei meriti o per esame, questo, peraltro, riguardante solo i ruoli di categoria direttiva.

Pertanto, in un breve giro di anni i dipendenti possono conseguire un notevole sviluppo di carriera, in ciò tutelati da un sistema normativo che ne garantisce i diritti attraverso la previsione di procedure obiettive e rigorose.

In stretta relazione a tale sviluppo, progredisce corrispondentemente il trattamento economico.

Diverso a secondo del grado gerarchico ricoperto, al personale compete uno stipendio mensile, oltre alla tredicesima mensilità ed ad una gratificazione annuale di importo pari ad altre due mensilità la quale, tuttavia, è condizionata ad una soddisfacente prestazione di servizio.

Concorrono anche a formare la retribuzione mensile una aggiunta di famiglia per quanti abbiano familiari a carico, nonchè le varie indennità. Ogni due anni, inoltre, lo stipendio è incrementato di scatti periodici pari al 2,50 % dello stesso, i quali si assommano tra loro aumentando la retribuzione in misura progressivamente maggiore.

Ad esempio, per il ruolo degli infermieri, partendo da una retribuzione iniziale lorda omnicomprensiva di 132.000 lire mensili circa, si può, nell'arco di 15 anni, ottenere una retribuzione mensile di oltre 200.000 lire cui va aggiunta la tredicesima mensilità e la graficazione annuale oltre all'importo degli scatti nel frattempo maturati.

E' previsto infine, al termine del rapporto di lavoro, un trattamento pensionistico integrativo di quello dell'I.N.P.S., il quale permette al personale di conseguire, con il massimo di anzianità, una pensione di importo pari a quello dell'ultima retribuzione percepita.

Le norme regolamentari prevedono altresì un adeguamento automatico delle pensioni nel caso di futuri aumenti delle retribuzioni del personale in servizio.

Pertanto, anche dopo il collocamento a riposo, ai dipendenti non viene meno la posizione economica raggiunta al livello più elevato della loro carriera.

(8656)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi: 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1971, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante

l'anno finanziario 1972 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie biologiche - Borse n.* 3:

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Fisiopatologia molecolare.

II. — *Materie chimiche - Borse n.* 3:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. — *Materie fisiche - Borse n.* 9:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

IV. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche - Borse n.* 2:

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

V. — *Materie veterinarie - Borse n.* 1:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

VI. — *Materie di ingegneria sanitaria - Borse n.* 3:

1) Depurazione delle acque;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Ingegneria chimica e chimica industriale;
5) Ingegneria microbiologica;
6) Ingegneria nucleare;
7) Edilizia sanitaria;
8) Tecnologia dei materiali;
9) Tecnologie alimentari.

VII. — *Materie di elettronica sanitaria - Borse n.* 1:

1) Apparecchiature elettroniche per fini biomedici;
2) Protesi a comando elettronico;
3) Automatismi applicati alla biologia;
4) Ingegneria elettronica.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito prendere parte a più di due concorsi, per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1972; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 e dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che

comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata, o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 00161 Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 8.

Qualora il candidato indichi, erroneamente, più materie nella domanda sopra menzionata, non saranno considerate valide, ai fini dell'ammissione al concorso, quelle seguenti la prima, semprechè, quest'ultima, sia tra le materie precisate dal bando di concorso; in caso contrario, saranno ritenute valide, ai predetti fini, le materie immediatamente successive.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o, se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie d'esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intenda dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere: *b*), *c*) ed *e*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compresi, dall'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7. (L'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di revoca, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1972.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 7, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centottanta giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo trecento giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1971
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 266

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 — 00161 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. ., C.A.P. . tel. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità di:

1) di essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data .

. . .
(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8733)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di tre sottotenenti nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 26, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formato dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. mar. ord. f. s.p. Del Gaudio Alfredo, nato il 20 ottobre 1936 . . . . punti 42,150
2. brig. CC. s.p. Rossi Gianfranco, nato il 27 dicembre 1941 . . . . » 39,800

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. mar. ord. f. s.p. Del Gaudio Alfredo . . punti 42,150
2. brig. CC. s.p. Rossi Gianfranco . . . » 39,800

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 170

(8831)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.